



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'**ASSE 4 "Sostenibilità Energetica e Qualità Ambientale"**

Priorità di investimento 4 (B) "**Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese**"

Obiettivo specifico 11 "**Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili**"

Azione 4.2.1 "**Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza**".



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 2/24

INDICE

Finalità del Bando

- Art. 1. Finalità e oggetto del Bando
- Art. 2. Dotazione Finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili
- Art. 8. Forma, soglie e intensità del sostegno
- Art. 9. Regole di cumulo con altre agevolazioni

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario

Sostegno

- Art. 14. Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

Verifiche e controlli

- Art. 15. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 16. Verifiche e controlli del sostegno

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

- Art. 17. Obblighi di informazione e pubblicità
- Art. 18. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 19. Informazioni generali
- Art. 20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 3/24

Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente bando la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia “Europa 20-20”, della strategia EUSALP – Azione 9, nonché del Piano Energetico Regionale¹ incentivando le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.3 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il presente Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). E' possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Allegato K al presente Bando). L’impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione deve a pena di inammissibilità:
 - a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all’A.I.A., istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
 - b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato B al presente Bando. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale;

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/energia/piano-energetico-regionale>
<http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina>
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair>



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 4/24

- c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- e) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 e ss. della Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)*";
- f) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- g) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, come previsto dall'articolo 125, comma 3, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4.2 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa" si intende una struttura produttiva esistente e nella disponibilità dell'impresa proponente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso (produttiva e direzionale, commerciale, turistico-ricettiva) compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento oggetto di contributo.

4.3 Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2 finalizzata a:

- quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO₂ equivalente, per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- individuare opportunità di risparmio energetico per l'unità operativa oggetto dell'intervento, che consentano di quantificare il risparmio energetico, e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
- quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO₂ equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua;
- quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO₂ equivalente, raggiungibili alla conclusione del progetto per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua.

4.4 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione.

4.5 Le domande presentate da imprese che pur avendone i requisiti² non hanno conseguito il "rating di legalità", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, non sono considerate prioritarie.

4.6 Sono considerati elementi di premialità il possesso di certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 e la realizzazione di soluzioni tecnologiche di produzione

² L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 5/24

energetica da fonte rinnovabile che non prevedano consumo di suolo (interventi indicati all'art. 5, paragrafo 5.2, Fase 2).

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 6/24

Tipologie di interventi ammissibili**Art. 5 Interventi ammissibili**

- 5.1 Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
- 5.2 Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

Fase 1: **valutazione ante intervento** del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

Ai fini del presente Bando sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.

Fase 2: **elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** tramite i seguenti interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1:

- installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori "Energy intensive", al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
- interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo "hard" (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori e simili).
- interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo destinata, pertanto, ad essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento;
- installazione di impianti di cogenerazione per uso industriale.

Il suddetto requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica.

Fase 3: **valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti** previsto al paragrafo 5.2, Fase 1, attraverso, alternativamente:



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 7/24

- a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

- 5.3 Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 1, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
- 5.4 Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 102 del 2014. Il valore del fabbisogno energetico annuo deve essere indicato al netto di eventuali aumenti di produzione.
- 5.5 La valutazione post intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 3, deve evidenziare il raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO₂ equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.
- 5.6 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del **14 dicembre 2018**. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute³;
 - ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a contributo, come attestato dalla valutazione post intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 3.
- 5.7 Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 5.8 Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.
- 5.9 I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 6 Spese ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad alta efficienza energetica e/o di hardware nonché interventi che mirano all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti;

³ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 14, paragrafo 14.7.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 8/24

- b) fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari e/o dell'hardware di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui alla lettera a);
- c) opere murarie e impianti strettamente necessari all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative oggetto dell'intervento o ad esclusivo asservimento degli impianti produttivi e/o dei macchinari oggetto del programma di investimento, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo.
Tra le spese di cui alla presente lettera c) rientrano quelle per la fornitura e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo (impianti solari fotovoltaici, solari termici, biomasse, ecc.) nonché le spese per la fornitura e l'installazione di impianti di cogenerazione per uso industriale.
Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento, di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1 e Fase 3, lettera b), nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
- e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 14, comma 14.3.

Ai fini della loro ammissibilità:

a) le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dall'impresa beneficiaria⁴. A tal fine, fa fede l'intestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento;
- sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall'impresa beneficiaria⁵ tra:
 1. il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1;
 2. il 01 gennaio 2017 e il 14 dicembre 2018 per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 2 e Fase 3, lettera b).A tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
- pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
- riferite ad attività svolte nell'unità operativa oggetto dell'intervento;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

b) i beni devono:

- essere nuovi di fabbrica⁶ e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
- essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi

⁴ Sono pertanto escluse spese e pagamenti non direttamente attribuibili alla PMI beneficiaria del Bando (es. soci, amministratori)

⁵ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto di macchinari).

⁶ **Beni nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 9/24

- disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'oggetto sociale e l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
 - non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.

Art. 7 Spese non ammissibili

- 7.1 I beni devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,⁷ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato G);
 - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti (Allegato G).
- 7.2 A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le seguenti spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 6:
- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
 - b) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per oneri e contributi di costruzione;
 - d) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
 - e) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
 - f) relative a scorte;
 - g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - h) per le perdite su cambio di valuta;
 - i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - j) già coperte da altre agevolazioni pubbliche, salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - k) forfettarie;
 - l) royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
 - m) relative all'I.V.A.;
 - n) per materiale di consumo⁸ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
 - o) per consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera c);
 - p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, e simili);

⁷ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

⁸ **Materiale di consumo:** materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, sostituzione di lampadine non a led con altre non a led, ecc.).



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 10/24

- q) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- r) relative a beni usati;
- s) relative a commesse interne;
- t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
- u) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, e simili);
- v) riferite a investimenti di mera sostituzione - senza risparmio energetico - di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia di quelli già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
- w) per beni acquistati in leasing;
- x) per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto di merci e di persone;
- y) spese per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
- z) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 8.1 L'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, per le categorie di cui all'art. 6, paragrafo 6.1, lettere a), b), c), d) ed e) e al 100% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di spesa di cui all'art. 6, paragrafo 6.1, lettera f).
- 8.2 L'agevolazione è concessa:
 - nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - nel limite minimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00 (ottantamila/00).
- 8.3 Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00.
- 8.4 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70%⁹ dell'importo originariamente ammesso all'agevolazione e non inferiore a euro 80.000,00; in ogni caso, il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.6.
- 8.5 Altresì, ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento.
- 8.6 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

- 9.1 Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le

⁹ Si rimanda all'art. 15.3 lett. b) che indica le modalità di riduzione del contributo in caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 11/24

specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 1407/2013). In particolare, nel caso di cumulo con aiuti di cui all'art. 38 del Regolamento generale d'esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014) "Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica", si specifica che sono ammessi come costi ammissibili i soli sovraccosti degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tale Regolamento fissa inoltre una percentuale massima di intensità di aiuto pari al 50% per aiuti concessi a piccole imprese e al 40% per aiuti concessi a medie imprese.

Si precisa che gli interventi ammissibili dal presente bando, che si riferiscono ai costi totali di investimento non sono completamente sovrapponibili ai sovraccosti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, con la conseguenza che se un'impresa intende avvalersi del cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili deve presentare una perizia tecnica giurata attestante lo scorporo dei sovraccosti, come definiti dal citato art. 38 (su cui può applicare il cumulo), dalla totalità dei costi dell'intervento ammesso al contributo del presente bando. Conseguentemente il cumulo:

- del sostegno in *de minimis* concesso sulla base del presente bando (30% delle spese ammissibili) rapportato ai sovraccosti scorporati;
- con il sostegno ottenuto o richiesto in regime di esenzione secondo la disciplina dell'art. 38 del regolamento di esenzione n. 651/2014;

non potrà superare le intensità di aiuto massime stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014.

- 9.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Presentazione delle domande e istruttoria**Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda**

- 10.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
- 10.3 Le credenziali per l'accesso alla procedura telematica possono essere richieste dal giorno **2 novembre 2017** alle ore 10.00. Da tale data è attiva anche la fase di compilazione della domanda. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri (in particolare, il quadro INTERVENTI deve essere compilato fino al livello di dettaglio) della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.11. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
- 10.4 La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno **2 novembre 2017**, fino alle ore 18.00.00 **del 9 gennaio 2018**.
- 10.5 Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale. Tutti i server regionali sono sincronizzati via protocollo NTP (Network Time Protocol) con server che erogano tale servizio in maniera ufficiale.

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 12/24

- 10.6 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.7 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
- 10.8 La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi e la documentazione a corredo elencata al paragrafo 10.11, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 10.9 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8 la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al paragrafo 10.4;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
 - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 10.11.
- Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.
- 10.10 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). Non è previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria.
- 10.11 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8, la seguente documentazione:
- a) dichiarazione circa gli elementi di progetto (Allegato C) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014;
 - b) diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1, sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014;
 - c) dichiarazione della dimensione aziendale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato D);
 - d) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato E);
 - e) dichiarazione circa il conseguimento del "rating di legalità" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato F);
 - f) copia delle visure catastali, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione, degli immobili in cui è realizzato il progetto;
 - g) referenza/e bancaria/e, sottoscritta/e digitalmente dal legale rappresentante, volta/e a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa in relazione al progetto da realizzare (Allegato H);
 - h) documentazione economica:
 - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
 - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda;



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- i) eventuali certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001;
- j) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato I).

Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 10.8.

Art. 11. Valutazione delle domande

- 11.1 La domanda di partecipazione al Bando, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA – Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 11.2 La graduatoria provvisoria delle domande è formata sulla base dell'economicità della proposta progettuale, data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile e costo del progetto. Il risparmio energetico conseguibile, espresso in kWh, è rappresentato dalla differenza fra il fabbisogno energetico ante intervento rilevato in Fase 1 e il fabbisogno energetico post intervento ottenibile in Fase 3, come indicati nel progetto di cui all'Allegato C [tabella PARAMETRI DI RIFERIMENTO (VALORI COMPLESSIVI DI PROGETTO)]. La graduatoria provvisoria è formata in ordine decrescente, a partire dal progetto che presenta il miglior rapporto tra risparmio energetico e costo del progetto.
- 11.3 In caso di ammissibilità della domanda, ai sensi del paragrafo 11.1, il progetto è esaminato da una Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito CTV) che effettua una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto.
- 11.4 La CTV è nominata con atto del Direttore di AVEPA dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
- 11.5 La valutazione di merito ad opera della CTV è effettuata seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2 ed assegnando un punteggio per ognuno dei criteri di selezione di cui al paragrafo 11.6.
- 11.6 La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione, come definiti dal documento "Criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR" :

Criteria di selezione	Elementi di valutazione del progetto	Attribuzione punteggio
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE		
Valutazione delle caratteristiche dei soggetti proponenti.	D.1) Conseguimento del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto proponente ha conseguito il "rating di legalità": punti 0 • Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il "rating di legalità": punti 0 • Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il "rating di legalità": punti -1
Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (Capacità finanziaria)	B.1) La capacità finanziaria dell'impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata tramite referenze bancarie	<ul style="list-style-type: none"> • E' stata prodotta più di una referenza bancaria: punti 2 • E' stata prodotta una referenza bancaria: punti 1 • Non sono state prodotte referenze bancarie: punti 0
VALUTAZIONE DEL PROGETTO		



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

Appropriatezza della descrizione dello stato dell'arte relativo al problema da risolvere (Capacità operativa e amministrativa)	A.1A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo in kWh e tep	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: punti 1 Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: punti 0
	A.1B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di Co2 equivalente: punti 1 Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente: punti 0
	A.2) La capacità operativa e amministrativa dell'impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dall'individuazione del problema da risolvere	<ul style="list-style-type: none"> E' stato individuato il problema da risolvere: punti 1 Non è stato individuato il problema da risolvere: punti 0
Adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato (Capacità operativa e amministrativa)	A.3) La capacità operativa e amministrativa dell'impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dalla selezione di una soluzione progettuale/innovazione adeguata a risolvere il problema individuato	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica e permettono di ottenere una riduzione del fabbisogno energetico almeno pari al 9%: punti 1 Gli interventi proposti non sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica: punti 0
	A.4A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: punti 1 Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: punti 0
	A.4B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: punti 1 Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: punti 0
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PREMIALITA'		
Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente:	C.1) Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001)	<ul style="list-style-type: none"> L'impresa è già in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001: punti 2 L'impresa non è in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001: punti 0
Soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo	C.2) Previsione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo, per gli interventi indicati all'art. 5, Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> Sono previste e non comportano consumo di suolo: punti 2 Non sono previste: punti 0 Sono previste ma comportano consumo di suolo: punti - 1
Riqualificazione delle aree industriali complesse	C.3) PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 8 marzo 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Localizzazione nel Comune di Venezia dell'impresa operante nei settori manifatturiero e/o dei servizi alle imprese: punti 2
		<p>Punteggio massimo conseguibile = 14 Punteggio minimo conseguibile = 5 (di cui 1 punto relativo al criterio A.2 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio A.3 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio B.1 capacità finanziaria)</p>



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 15/24

- 11.7 I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2 se, in seguito alla valutazione della CTV, ottengono un punteggio di almeno 5 punti. A parità di posizione nella graduatoria provvisoria, la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla CTV. A parità di economicità del progetto e di punteggio assegnato dalla CTV, è data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 11.8 Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) negli elementi di valutazione A.2 e A.3 "Capacità operativa e amministrativa della proposta progettuale" e B.1 "Capacità finanziaria della proposta progettuale".
- 11.9 Il mancato riscontro in sede di rendicontazione delle condizioni che consentono l'attribuzione delle premialità, corrispondenti agli elementi di valutazione del progetto C.1, C.2, e C.3, comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso risulti inferiore al valore minimo di 5 stabilito al paragrafo 11.7, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 12 Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno

- 12.1 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui all'articolo 11, paragrafo 11.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al medesimo articolo, paragrafo 11.7. Gli stessi sono ammessi a contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). La graduatoria definitiva è approvata da AVEPA.
- 12.2 La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
- 12.3 L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC dal responsabile del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda. L'esito dell'istruttoria è inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

- 13.1 Il beneficiario si obbliga a:
- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **14 dicembre 2018** e presentare la documentazione a giustificazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, i giustificativi di spesa e di pagamento, la documentazione volta a giustificare l'avvenuto risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del **28 dicembre 2018**;



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 16/24

- e) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo;
- f) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- g) mantenere i requisiti soggettivi specificati al paragrafo "Soggetti Ammissibili" per tutta la durata del progetto. Qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale deve essere preventivamente comunicata, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR;
- h) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR entro 15 giorni l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- j) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste da AVEPA – Area Gestione FESR o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito, pena l'inammissibilità della domanda e/o la decadenza e conseguente revoca totale del contributo concesso;
- k) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- l) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;
- m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che danno visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5, Allegato II);
- n) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 L'agevolazione è erogata da AVEPA in due quote la prima delle quali di importo non superiore al **50 per cento** del contributo concesso e corrispondente a una spesa sostenuta pari ad almeno il 50% della spesa ammessa inerente alla realizzazione del progetto di efficientamento energetico. La richiesta di pagamento dell'acconto del contributo deve essere presentata, esclusivamente tramite il Sistema SIU, entro il termine perentorio del **31 luglio 2018**. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare:
 - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa;
 - l'annullo mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 4.2.1";
 - b) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera a) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 14.7.

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 17/24

- 14.2 La domanda di erogazione del saldo del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio del **28 dicembre 2018**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, esclusivamente tramite il Sistema SIU.
- 14.3 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 14.1 e 14.2, il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998 l'erogazione dell'anticipo è comunque subordinata all'ammissione al contributo e alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare (Allegato M). L'importo erogato a titolo di anticipo è cumulabile con la quota di contributo erogata a titolo di acconto, nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 14.1, sino a concorrenza dell'80% del contributo concesso. La domanda di anticipo potrà essere presentata entro il **31 luglio 2018**.
- 14.4 Le domanda di acconto e di saldo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le modalità indicate all'articolo 10, paragrafo 10.7.
- 14.5 La domanda di erogazione dell'acconto e del saldo, nonché la documentazione allegata alle stesse, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione.
- 14.6 In allegato alla domanda di pagamento del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere:
- relazione conclusiva di progetto (Allegato J) comprensiva di relazione tecnica conclusiva redatta e sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014. La documentazione deve dimostrare gli obiettivi conseguiti in termini di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando, al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché con la diagnosi energetica ante intervento. Se del caso, la relazione tecnica finale deve evidenziare l'introduzione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica rinnovabile che non hanno comportato consumo di suolo e/o che hanno determinato la riduzione dei gas effetto serra. Alla relazione deve essere allegata la relazione tecnica asseverata o la diagnosi energetica post intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 3;
 - copia della documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa come definita all'articolo 4, paragrafo 4.2, in cui è stato realizzato il progetto ammesso all'agevolazione per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità degli immobili deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione dovesse scadere prima del decorso del triennio, il beneficiario deve produrre ad AVEPA – Area Gestione FESR l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto - non prodotti in allegato alla domanda di pagamento dell'acconto - che dovranno riportare:
 - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa;
 - l'annullo mediante apposizione della seguente dicitura: “Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 4.2.1”;
 - copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera e) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 14.7;
 - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 17, paragrafo 17.2;
 - dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” aggiornata (Allegato E);
 - dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e dei servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1 (Allegato G);



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

- h) in caso di intervento che necessiti di titolo abilitativo edilizio o per la realizzazione dell'impianto di produzione energia da fonte rinnovabile: copia dei titoli abilitativi edilizi o energetici (CILA, SCIA, Permesso di costruire e SCIA energetica) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- i) in caso di impianti: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) del D.M. n. 37/2008, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;
- j) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato I).

14.7 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto/lista movimenti in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto/lista movimenti in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto/lista movimenti in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba.	Qualora nella ri.ba. non è riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

	cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente.	
Assegno non trasferibile	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto/lista movimenti in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto/lista movimenti del conto corrente in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto/lista movimenti del conto corrente in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto/lista movimenti in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. 	

- 14.8 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **14 dicembre 2018**, nonché le compensazioni.
- 14.9 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la intera spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
- 14.10 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 20/24

- 14.11 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
- 14.12 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1 fino a un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
- 14.13 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
- 14.14 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al paragrafo 15.4.
- 15.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente **revoca totale** dello stesso nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **14 dicembre 2018** previsto all'articolo 5, paragrafo 5.6;
 - b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo entro il termine perentorio del **28 dicembre 2018** previsto all'articolo 14, paragrafo 14.2;
 - c) mancata presentazione della domanda di acconto prevista all'articolo 14, paragrafo 14.1, o, in alternativa, della domanda di anticipo prevista all'articolo 14, paragrafo 14.3, entro il termine perentorio del **31 luglio 2018**;
 - d) qualora la spesa **rendicontata** risulti inferiore al 70% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 80.000,00 (ottantamila/00);
 - e) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta **ammissibile** risulti inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) e comunque al 50% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione;
 - f) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa per la realizzazione dell'intervento risulti superiore rispetto a quella indicata nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;
 - g) qualora, in fase di rendicontazione, non risultino realizzate le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti indicate nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;
 - h) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - i) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente Bando;



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 21/24

- j) qualora il beneficiario non abbia svolto, entro il 14 dicembre 2018, la valutazione post intervento di cui all'articolo 5.2 Fase 3;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

15.3 Si procede a **revoca parziale** del contributo, nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento, così come previsto dall'art. 5, paragrafo 5.6;

- c) qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato è sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
- d) mancato mantenimento delle unità operative in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
- e) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- h) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da c) a h) la revoca è proporzionale al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

15.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

15.5 Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

15.6 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente

**ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 22/24

deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 15.3, lettera h). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme del diritto dell’Unione Europea e nazionali.
- 16.2 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l’ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 16.3 La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Publicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati**Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità**

- 17.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 23/24

- 17.2 Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format *Header Web* disponibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>, ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto
- 17.3 Il beneficiario è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti dalle “Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione...” disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>.
- 17.4 Il Beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
- 17.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?_spp_tags=attivita+produttive; <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>.

Art. 18 Disposizioni finali e normativa di riferimento

- 18.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme del diritto dell'Unione Europea, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative del diritto dell'Unione Europea e/o statali e/o regionali.

- 18.2 L'Allegato K al presente Bando riporta l'“**Estratto delle principali normative richiamate nel Bando**”.

Art. 19 Informazioni generali



ALLEGATO A Dgr n. 771 del 29 maggio 2017

pag. 24/24

- 19.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?_spp_tags=attivita+produttive.
- 19.2 Le comunicazioni tra AVEPA e il beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it
- 19.3 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711
- 19.4 Responsabile del procedimento è il Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR con sede in 35131, Padova (PD), via Niccolò Tommaseo 67/C. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA con sede in 35131 Padova (PD) via Niccolò Tommaseo 67/C. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Art. 20 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

- 20.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale del Veneto, mentre il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Dirigente di AVEPA.